

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1960

(51^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia » (763) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 813, 824, 825
BERTOLI	818, 825
BRACCESI, relatore	814
JANNUZZI	824
PARATORE	823
PARRI	823
RODA	823
TRABUCCHI	822, 824

« Finanziamento a medio termine al commercio » (859) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	798, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813
BERTOLI	800
BRACCESI, relatore	798, 807, 809
COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio	801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro	808
FRANZA	804, 808
JANNUZZI	802, 803, 805, 809, 810, 813

OLIVA	Pag. 803
PARATORE	802, 805, 813
PARRI	806, 808
TRABUCCHI	804, 805, 806, 809, 812, 813

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giacometti e Mott sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Negri e Buizza.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo, e i Sottosegretari di Stato per il tesoro De Giovine e per l'industria e il commercio Micheli.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamento a medio termine al commercio » (859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento a medio termine al commercio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, relatore. Da tempo il settore del commercio lamentava l'insensibilità degli organi governativi ai problemi interessanti la categoria, in special modo a quelli riferentisi al credito. In sostanza, si faceva rilevare che mentre tutti i rami della produzione (industria, agricoltura, artigianato, turismo), avevano ottenuto, in forme od in misura più o meno sufficienti, facilitazioni di ogni genere, sicchè le imprese operanti in questi rami avevano potuto e potranno godere di aiuti necessari ed indispensabili allo sviluppo ed all'incremento della produzione, le imprese commerciali nello sforzo che pure le ha impegnate o le impegnerà per l'organizzazione con nuovi concetti delle rispettive attività aziendali, così da adeguarle nel ramo distribuzione al livello raggiunto da quelle di altri paesi più evoluti, non erano state sufficientemente considerate. Non sono mancate le promesse ed i voti, ma una serie di perplessità ha ritardato la presentazione del disegno di legge che finalmente viene oggi messo in discussione.

In ogni relazione è d'obbligo rifarsi ai precedenti ed invero il vostro relatore non può non ricordare che le aziende commerciali — e mi preme subito precisare che parlo delle piccole e delle medie, perchè le grandi, come in ogni campo, si aiutano da sè — hanno potuto giovare dei crediti erogati sul fondo costituito dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, chiamato fondo per l'incremento della produttività, che con 6.575 milioni utilizzati dalla Banca centrale di credito mobiliare doveva e dovrebbe soddisfare le richieste di mutui a favore delle medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole, artigiane, delle società coope-

ratrice e dei loro consorzi, che intendono realizzare programmi di valorizzazione di risorse economiche e disponibilità di lavoro. Ovviamente, la quota di questo fondo, che è stata o potrà essere destinata alle aziende commerciali, non è rilevante e non si può quindi affermare che le operazioni in parola abbiano rappresentato o possano rappresentare per il settore commerciale una fonte creditizia sufficiente a facilitare l'ammodernamento dei loro apparati e delle loro strutture. In Italia le aziende commerciali sono un milione e duecentomila. Ogni anno, secondo le statistiche dell'ultimo quinquennio, si verifica un aumento medio di 28.500 aziende al dettaglio, e ciò non so se a beneficio o meno del consumatore; questo è un problema al quale appena accenno ma che meriterà in avvenire uno studio serio. Ora mi preme solo far rilevare come il fondo per l'incremento della produttività non abbia potuto operare adeguatamente. Secondo i dati forniti dall'Associazione bancaria italiana, al 31 dicembre 1957, cioè dopo tre anni dalla sua costituzione, avevano fruito dei prestiti del fondo stesso: 24 aziende esercenti il commercio all'ingrosso, per 334 milioni; 28 aziende praticanti il commercio al minuto, per 274 milioni. Ora, se è vera la tesi secondo cui non è possibile conseguire un armonico sviluppo delle attività produttive, ove non si mettano contemporaneamente le imprese commerciali in condizione di organizzare i propri sistemi di vendita, accelerandone e potenziandone gli strumenti per la confezione, esposizione, impacco, trasporto, conservazione, eccetera, dei prodotti senza gravare eccessivamente sui prezzi, si deve riconoscere che gli aiuti finora concessi sono stati insufficienti e appare evidente la necessità di mettere soprattutto le medie e piccole imprese commerciali, quelle cioè in diretto contatto con il consumatore, nella condizione di trovare al di fuori dei propri mezzi finanziari e delle ordinarie fonti di credito, necessari per le normali operazioni inerenti al rifornimento merci, prodotti, eccetera, altre risorse a medio termine, con basso tasso d'interesse, così da conseguire i necessari risultati. A ciò tende l'attuale provvedimento che prende in esame

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

e tenta di risolvere il problema dei finanziamenti alle piccole e medie imprese commerciali, così come è stato affrontato, ed in effetti con buon risultato, il problema dei finanziamenti per rinnovo, ampliamento, riarmamento impianti e finanziamento scorte alle piccole e medie industrie, non creando nuovi istituti, ma valendosi di quelli esistenti in sede regionale e nazionale, ed ammettendo il risconto delle operazioni presso il «Medio credito» centrale.

Ecco il succo della proposta: per gli investimenti relativi alla realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature — comprese le opere murarie, per le quali occorrerà il consenso del proprietario dell'immobile — i commercianti potranno ottenere dagli Istituti autorizzati ad effettuare operazioni di credito a medio termine, i finanziamenti necessari, il cui rimborso potrà avvenire entro sette anni per le aziende stabilite nel Centro-nord, ed entro dieci anni per quelle stabilite nel Mezzogiorno d'Italia. L'importo di ciascun finanziamento non potrà eccedere la somma di 50 milioni di lire e dovrà essere sempre contenuto nel 70 per cento della spesa ammessa al contributo. Il tasso d'interesse per operazioni di tal genere non dovrà superare — ogni onere e spesa compresi — il 5 per cento annuo per le operazioni localizzate nel Centro-nord, ed il 3 per cento per quelle localizzate nel Mezzogiorno. La differenza fra il costo del denaro sul mercato bancario e quello di favore dianzi accennato sarà corrisposta dallo Stato con un finanziamento di 300 milioni l'anno per dieci anni.

Nella discussione dei singoli articoli avrò occasione di fornire — occorrendo — maggiori chiarimenti e più ampi dettagli. In complesso penso che il provvedimento sia da approvare, anche se possono sorgere alcune perplessità almeno su tre punti, che potrei riassumere in queste domande: 1) È possibile classificare nel commercio quali sono le aziende medie e le piccole? Per tale classificazione, quali parametri saranno usati: capitali, dipendenti, attività economica esercitata, attrezzature, ubicazione od altro? 2) Sarà possibile agli Istituti regionali di cre-

dito a medio termine soddisfare le richieste dei commercianti d'Italia dato che il disegno di legge in esame non destina ai fondi di dotazione dei medesimi nuovi mezzi e nuovi capitali? 3) Con il contributo dello Stato sul pagamento degli interessi, il cui ammontare è stabilito in 300 milioni annui, quante aziende potranno beneficiare del tasso ridotto?

Per la prima domanda, penso che il signor Ministro potrà indicare gli eventuali criteri di classificazione.

Per la seconda, invece, ho raccolto alcuni dati che forse saranno noiosi come esposizione ma che ritengo potranno servire almeno da informazione. Eccoli. Al 31 dicembre 1959 erano in essere presso gli Istituti regionali od aziende di credito i seguenti finanziamenti a medio termine riservati alle piccole e medie aziende industriali. Istituto regionale Emilia e Romagna, 2.345 milioni contro un fondo di dotazione di 510 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale, 1.512 milioni. Istituto regionale Lazio: 2.483 milioni contro un fondo di dotazione di 1.360 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale 1.245 milioni. Istituto regionale del Piemonte: 4.287 milioni, contro un fondo di dotazione di 765 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale, 2.091 milioni. Istituto regionale della Lombardia: 10.243 milioni, contro un fondo di dotazione di 2.500 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale di 6.284 milioni. Istituto regionale della Liguria: 664 milioni contro un fondo di dotazione di 200 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale 267 milioni. Istituto regionale per il Trentino-Alto Adige: 6.467 milioni, contro un fondo di dotazione di 1.600 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale di 3.165 milioni. Istituto regionale del Veneto: 2.659 milioni, contro un fondo di dotazione di 650 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale di 1.213 milioni. Istituto regionale della Toscana: 2.721 milioni, contro un fondo di dotazione di 1.360 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale di 1.345 milioni. Istituto regionale del Friuli: 2.075 milioni, contro un fondo di dotazione di 2.840

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

milioni; integrazione presso il Medio credito centrale di 506 milioni. Istituto regionale delle Marche (dati al 30 novembre 1959): 702 milioni, contro un fondo di dotazione di 1.440 milioni; integrazione presso il Medio credito centrale di 311 milioni. Istituto regionale dell'Emilia (dati al 30 novembre 1959): 168 milioni, contro un fondo di dotazione di 1.240 milioni; integrazioni presso il Medio credito centrale di 56 milioni. Per gli Istituti nazionali ho i seguenti dati: Centrobanca: finanziamenti in essere al 31 dicembre, 11.000 milioni, riscontati 3.443 milioni; Efibanca: finanziamenti al 31 dicembre, 4.129 milioni, riscontati 1.766 milioni; Banca nazionale del lavoro, sezione cooperazione: finanziamenti al 31 dicembre, 1.748 milioni, riscontati 420 milioni; Banca nazionale del lavoro, sezione medie e piccole industrie: finanziamenti al 31 dicembre, 13.615 milioni, riscontati 6.800 milioni; I.R.F.I.S.: finanziamenti al 30 novembre, 18.900 milioni, riscontati 800 milioni; I.M.I.: finanziamenti al 30 novembre: 17.800 milioni, riscontati 9.618 milioni.

Questi dati servono ad un modesto rilievo, e cioè che ove soltanto il 5 per cento delle 1.200.000 aziende commerciali esistenti, e cioè 60.000, chiedessero 2 milioni di credito per ciascuna, gli Istituti si ritroverebbero in difficoltà a reperire i 120 miliardi occorrenti. Comunque è pensabile che, una volta verificatasi la richiesta e stabilitate l'entità, poichè è da ritenere che ciò avvenga gradualmente, saranno reperiti i mezzi necessari.

Anche la terza domanda che mi sono permesso formulare, e cioè quante aziende potranno beneficiare ogni anno dello stanziamento di 300 milioni per contributo dello Stato al contenimento del tasso d'interesse nella misura del 5 e del 3 per cento, secondo la rispettiva localizzazione, non consente una risposta soddisfacente. Il conto è assai semplice. Il costo del denaro si aggira sul 6,50-7 per cento. In media quindi per ottenere una riduzione dell'1,5 per cento-2 per cento per quei finanziamenti che si faranno al 5 per cento e del 3,5-4 per cento per quelli che si faranno al 3 per cento è prevedibile che i crediti da concedere non potranno superare

annualmente i 10 miliardi, sicchè ben poche aziende potranno essere aiutate. Naturalmente, poichè soprattutto vale dar l'avvio, ripeto e sono convinto che anche il provvedimento odierno, pur nella sua limitatezza di mezzi, permetterà esperimenti tali da consentire in avvenire nuovi studi ed eventualmente nuovi indirizzi.

A questo punto potrei proseguire con lo esame degli articoli, a meno che non si ritenga opportuno, come credo, di esaurire prima la discussione di carattere generale con gli interventi degli onorevoli colleghi e del Governo.

BERTOLI. Una prima considerazione di fondo: con il provvedimento in esame noi intendiamo di rendere operante un aiuto per le piccole e medie aziende commerciali analogamente a quanto è stato fatto per le piccole e medie aziende industriali. Però mi pare ci sia una distinzione sostanziale da tener presente: che nel settore commerciale si verifica tuttora un costante aumento delle aziende, specie di quelle piccole, in quanto è vero che molte falliscono, ma è altrettanto vero che in numero ancora maggiore esse sorgono; la qual cosa contribuisce a provocare quell'aumento delle attività terziarie che è stato spesso considerato da noi per le sue determinanti conseguenze nella economia nazionale, in quanto porta all'aumento dei costi di distribuzione e, se non anche all'aumento dei prezzi, certo alla loro rigidità. Ora io sono del parere che con gli aiuti di cui al disegno di legge in esame noi non affrontiamo affatto il problema derivante da tale fenomeno, ma piuttosto che si favorisce quest'ultimo, soprattutto perchè non soltanto sono previste agevolazioni a favore delle piccole e medie aziende commerciali esistenti ma anche di quelle che sorgeranno. Su questo punto desidero se possibile dei chiarimenti e delle assicurazioni da parte dello onorevole Ministro.

Il secondo punto di particolare importanza è, a mio avviso, quello riguardante la definizione delle piccole e medie aziende, problema accennato anche dal relatore. Infatti, mentre per le piccole e medie aziende indu-

striali abbiamo delle unità di misura quali il capitale di 50 milioni, il numero dei dipendenti, eccetera, per le aziende commerciali non si è stabilito nel disegno di legge in discussione alcun termine di definizione. Sarebbe opportuno, invero, che tale definizione fosse posta nella legge stessa, in maniera che si sappia univocamente quali saranno le aziende che potranno usufruire dei vari benefici previsti.

In terzo luogo desidero essere informato se degli aiuti previsti dal provvedimento potranno usufruire anche le cooperative di consumo. Il dubbio è lecito dato che, trattandosi di organizzazioni separate, se ne sarebbe dovuta fare specifica menzione. L'argomento delle cooperative cade a proposito per esprimere un concetto la cui attuazione, a mio parere, potrebbe diradare molte perplessità, specie in ordine all'incremento ulteriore del numero delle aziende commerciali; sono convinto che uno dei mezzi più validi per fronteggiare il pericoloso fenomeno è quello di favorire la costituzione di una specie di consorzio delle piccole aziende commerciali, specialmente per quanto riguarda gli acquisti delle merci. Infatti uno dei motivi per cui le piccole aziende commerciali falliscono, è proprio quello del sorgere nei piccoli e grandi centri dei supermercati che si vanno estendendo e che se costituiscono effettivamente un progresso sotto tutti i punti di vista, ciò non di meno danneggiano in maniera determinante e piuttosto evidente le piccole e medie aziende commerciali che si trovano impossibilitate a reggerne la concorrenza. Io stesso ho potuto constatare la veridicità di questo fenomeno nella città di Napoli. È per tale motivo che io dico che se noi riuscissimo a escogitare la maniera per aiutare le piccole e medie aziende commerciali non soltanto come finanziamenti ma anche nel diminuire i loro costi di esercizio, soprattutto agevolandole nel settore degli acquisti delle merci, noi faremmo qualcosa di più che non concedere la semplice possibilità di crediti a medio termine; verremmo cioè tangibilmente incontro a una delle necessità più sentite di questi organismi.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Il relatore ha esposto con molta chiarezza quali sono le finalità che con il provvedimento in esame ci si propone di conseguire, e pertanto ritengo che l'argomento sia stato convenientemente esaurito. Mi limito quindi a rispondere ai quesiti che sono stati posti. Anzitutto quello della possibilità di avere mezzi a disposizione per la attuazione della legge che stiamo varando. È problema, questo, che esisteva precedentemente per la legge sulle piccole e medie industrie. Ora, in realtà, con tale legge noi andiamo avanti abbastanza bene: devo infatti dire che vi è un afflusso di domande tale che esse superano già i 60 miliardi, anzi si avvicinano sensibilmente ai 70 miliardi di lire. Naturalmente sono in corso di istruttoria, ma molte pratiche sono già state evase, per un importo di circa 20 miliardi di lire. Si può quindi dire che siamo già ad un buon punto. Questo per quanto riguarda il problema di carattere generale che è stato impostato. Sorgono poi altri problemi specifici, prima di tutto quello della opportunità o meno di aumentare il fondo di dotazione. A questo proposito si sta cercando di risolvere il problema, a iniziare dall'Emilia-Romagna, e si tende a stabilire se sia invece preferibile giungere alla soluzione attraverso una maggiore partecipazione delle singole banche. Va peraltro ricordato che la portata finanziaria del provvedimento in esame — pur se si seguirà una linea praticamente parallela — non è certo dello stesso valore di quella della legge per le piccole e medie aziende industriali.

È stato poi posto il problema della definizione delle piccole e medie aziende commerciali. A me sembra difficile che si possa escogitare al proposito una definizione da inserire in una legge. Noi abbiamo cercato di non affrontarlo questo problema in sede legislativa, però in pratica abbiamo posto un limite — che come sempre accade, alcuni vorrebbero più ampio, altri più ristretto, tesi quest'ultima alla quale abbiamo ceduto — in base al quale i finanziamenti non potranno andare oltre i 50 milioni di lire, cosicché la possibilità di intervento si verifichi pro-

prio per quelle aziende che non hanno grandi attrezzature. Peraltro, come già in ordine alla legge per le piccole e medie industrie il Comitato del credito fissò alcuni criteri per le banche, così noi faremo anche per questo provvedimento, cercando di stabilire un parallelo come criterio. Tuttavia è evidente che non potevamo inserire nella legge delle definizioni, perchè, anche volendo rimanere nell'ambito di una azione concorde con la legge per le piccole e medie industrie, in questo caso non potevamo riferirci ai dipendenti, al capitale, eccetera.

C'è poi un ultimo problema che è stato posto dal relatore. Con il disegno di legge in esame noi potremo senz'altro compiere una benefica attività, peraltro di ristretta portata, in quanto con 300 milioni di lire l'anno per 10 anni ...

P A R A T O R E. Ecco il problema, un vecchio problema: sono spese differite, non c'è copertura.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio.* Sì, sono spese differite; dicevo comunque che con 300 milioni di lire l'anno si può fare poco. Occorre però che dica come, di fronte alla possibilità di una impostazione più ampia, è stata idea delle varie Amministrazioni e in particolare di quella del Tesoro di avviare il provvedimento con una certa prudenza, e per fare in modo che si possano effettuare delle operazioni selezionate, si è inteso di non allargare eccessivamente i limiti entro cui muoversi, in modo da stabilire dei criteri sicuri che possano dare il segno della validità della legge. Quando noi saremo sicuri della efficacia del provvedimento, potremo estendere la portata delle operazioni. In sostanza, stabilito che operare nel campo delle aziende commerciali è indubbiamente più difficile che non in quello delle aziende industriali, si è ritenuto di iniziare il processo del finanziamento di cui al provvedimento in esame limitandone la portata economica al fine di valutare nel modo migliore la validità del provvedimento. Io penso che si potranno effettuare contributi per una quindicina di

miliardi: la qual cosa, come fase iniziale, mi sembra possa essere considerata più che positivamente. È ovvio che se si dovesse avere una fortissima affluenza di domande le cose potrebbero anche assumere un aspetto differente, per quanto io sia del parere che nella fase iniziale è meglio non allargare troppo i limiti degli interventi finanziari.

Si è poi ammonito di fare attenzione a non favorire, indirettamente, con il provvedimento in esame, l'aumento dei costi di distribuzione, perchè è prevedibile — si è detto — che molte saranno le aziende piccole le quali troveranno in questa legge la spinta per costituirsi. Qui, invero, il problema si fa molto vasto. Devo dire però che noi abbiamo posto un limite: non so se oggi sia un bene o un male, fatto sta che non si possono costituire nuove aziende commerciali se non attraverso l'istituto della licenza.

J A N N U Z Z I. Ho chiesto la parola per una eccezione di carattere pregiudiziale. Il disegno di legge in esame riguarda lo I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S., cioè attiene allo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Debbo allora far rilevare come non sia stato chiesto e quindi manchi assolutamente il parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, ai termini dell'articolo 21 del Regolamento del Senato della Repubblica. È questo, indubbiamente, un provvedimento che richiede il parere di tale Giunta, così come tutti quelli che riguardano lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno. E d'altro canto non vi è precedente in cui leggi interessanti l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e il Credito industriale sardo, che sono tre Istituti che riguardano particolarmente il Mezzogiorno, non siano state corredate del parere della Giunta competente.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio.* Ma il disegno di legge in esame sancisce un provvedimento che riguarda tutta l'Italia, non il solo Mezzogiorno, o in particolare il Mezzogiorno.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

J A N N U Z Z I. Però quando si dice che l'I.SV.E.I.MER. e il C.I.S. sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, a me pare che sia proprio il caso tipico nel quale la Giunta consultiva per il Mezzogiorno deve esprimere il suo parere. Evidentemente deve essersi trattato di una svista della Presidenza, ma io, come presidente della Giunta, non posso rinunciare a far valere il disposto dell'articolo 21 del Regolamento del Senato e pertanto prego la Commissione finanze e tesoro di voler sospendere per qualche giorno la discussione sul disegno di legge in esame allo scopo di consentire alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno di trattare il problema per la parte di sua competenza.

P R E S I D E N T E. Faccio notare al senatore Jannuzzi che sospendere la discussione oggi significa rinviare il disegno di legge a non prima di 15 giorni, stante il periodo di sosta dei lavori che si inizierà domani stesso.

J A N N U Z Z I. Non discuto. Però io, come presidente della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, ho il dovere di chiedere il rispetto dell'articolo 21 del Regolamento del Senato.

P R E S I D E N T E. Il provvedimento in discussione, poi, dispone vantaggi che vengono estesi a tutto il territorio nazionale, attraverso determinati istituti. Nell'elencare tali istituti, il provvedimento ovviamente cita anche quelli dell'Italia meridionale; ciò peraltro non significa che le agevolazioni riguardino solo o in particolare il Mezzogiorno. Pertanto mi sembra che non debba essere richiesto il parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

J A N N U Z Z I. Onorevole Presidente, è innegabile che il disegno di legge stabilisce vantaggi per tutte le aziende commerciali, ma questa non è una buona ragione perchè la Giunta consultiva del Mezzogiorno non debba esprimersi su un provvedimento che ha attinenza allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.

O L I V A. Io credo che al fine senso giuridico del senatore Jannuzzi non può sfuggire che gli Istituti finanziari dell'Italia meridionale citati nel disegno di legge non sono che una parte della serie che viene citata per tutto il territorio nazionale. Se bastasse un interesse del Mezzogiorno, identico a quello di tutto il resto del territorio nazionale a giustificare un intervento o la richiesta di parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, portando la cosa all'assurdo — e qui metto in chiaro che non ho alcuna eccezione di principio contro il fatto che questo provvedimento riguardi anche il Mezzogiorno — ne deriverebbe che il parere della Giunta stessa dovrebbe essere richiesto per qualsiasi provvedimento presentato al Parlamento. Secondo me la spiegazione convincente del fatto che la Presidenza non abbia ritenuto, giustamente, di chiedere in questo caso il parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno sta proprio nel fatto che in tutti i casi precedenti, allorchè vi era interesse particolare del Mezzogiorno ai disposti di legge in esame al Parlamento, tale parere era stato sempre richiesto.

J A N N U Z Z I. Secondo il senatore Oliva, dunque, un disegno di legge dovrebbe essere sottoposto al parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno solo quando riguarda esclusivamente o prevalentemente le regioni meridionali. L'articolo 21 del Regolamento del Senato, per il vero, così si esprime: «L'esame dei disegni di legge, particolarmente diretti a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole, deve essere preceduto dal parere di una Giunta di sedici delegati, due per ciascuna delle Commissioni terza, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima e

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª SEDUTA (28 gennaio 1960)

undicesima, designati dal Presidente del Senato, in modo che sia assicurata la partecipazione dei rappresentanti di ciascuna delle Regioni interessate». La qual cosa non esclude — anzi si tratta di una questione già risolta in questo senso — che in una legge di carattere generale, ove siano contenute disposizioni di carattere particolare che siano dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno — e mi pare che più evidente esempio di quello offerto dal disegno di legge in esame non vi sia — la Giunta consultiva per il Mezzogiorno debba esprimere il suo parere. Ma poi andiamo al sottile delle cose. Qui si tratta di Istituti fondamentali per il Mezzogiorno, che finora hanno avuto soltanto facoltà di interventi in campo industriale e che ora allargano il loro potere al settore commerciale. E non capisco allora perchè mai la Giunta consultiva per il Mezzogiorno debba essere esclusa dall'esprimere un parere su una materia che riguarda così da vicino e sostanzialmente l'attività dei tre citati Istituti che operano nel Mezzogiorno. Ciò indipendentemente dalla interpretazione del Regolamento, che a me pare, anche per i precedenti, incontrovertibile.

FRANZA. La dizione dell'articolo 21 del Regolamento del Senato è quella che è; tuttavia da essa emerge chiaramente che si fa riferimento a quei disegni di legge i quali prevedano disposizioni particolari per il Mezzogiorno. Ciò non si verifica nel caso del provvedimento in esame, e noi non possiamo evidentemente creare un precedente di questo genere. Qui si tratta in effetti di disposizioni di carattere generale per tutti gli Istituti che operano nel territorio nazionale. Quindi, poichè non vi è particolarità di problemi per il Mezzogiorno, il provvedimento non è, a mio parere, di quelli per cui debba essere richiesto un parere alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

TRABUCCHI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Franza. E la dimostrazione pratica della bontà di tale tesi è offerta dalla considera-

zione che se noi, per ipotesi, con un emendamento togliessimo dall'elenco degli Istituti citati all'articolo 1 i tre che riguardano l'Italia meridionale, il provvedimento continuerebbe a essere organico e funzionale. D'altro canto l'opposizione che noi facciamo alla tesi del senatore Jannuzzi non è tanto perchè non si voglia ascoltare il parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, quanto perchè — nonostante tale parere non debba, a nostro avviso, essere richiesto nel caso attuale — ciò significherebbe ritardare eccessivamente l'approvazione del provvedimento, con le conseguenze che si possono facilmente prevedere, dato che esso dovrà poi essere esaminato dalla Camera dei deputati. Quindi, se fosse possibile che il senatore Jannuzzi non insistesse su questa eccezione, io penserei che sarebbe una cosa veramente utile agli effetti dell'andamento dei lavori, a meno che il senatore Jannuzzi non ritenga di assicurarci che il parere della Giunta è effettivamente favorevole — e d'altro canto non potrebbe essere altrimenti — così da poterne tenere subito conto.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Penso che sia utile, per la discussione che si è or ora accesa, spiegare meglio il contenuto del provvedimento, direi lo spirito che lo anima. In realtà qui non si fa altro che estendere al commercio le norme che sono già previste per le piccole e medie industrie e lo si fa con lo stesso sistema e cioè creando la differenza di tassi attualmente esistente per il nord e per il sud d'Italia, cioè un sistema che è stato già sperimentato e su cui il Senato ha già portato la sua approvazione. In pratica noi non facciamo che estendere delle norme generali a medio termine. Perchè noi dobbiamo fare nel disegno di legge in esame la citazione dell'ISV.E.I.MER., dell'I.R.F.I.S. e del C.I.S.? Perchè nell'Italia meridionale non ci sarebbe chi opera, perchè gli unici Istituti di medio termine che esistono nell'Italia meridionale sono questi e perciò per forza di cose dobbiamo farne menzione nell'elenco generale. Avremmo potuto benissimo dire, invece di ISV.E.I.MER., di I.R.F.I.S. e di C.I.S.,

tutti gli istituti di medio termine accreditati; per maggior chiarezza invece abbiamo ritenuto di citarli. Ma la sostanza delle cose è invariata.

Pregherei il senatore Jannuzzi di ritirare la sua pregiudiziale, proprio perchè sono d'accordo con lui sulle questioni di principio che ha esposto, e lo pregherei di ritirarla perchè mi convincono, tra l'altro, anche le ragioni pratiche.

D'altra parte se il senatore Jannuzzi accoglierà la mia preghiera, la Giunta per il Mezzogiorno potrà esaminare per proprio conto questo disegno di legge ed esprimere il suo parere attraverso ordini del giorno che saranno tenuti nella dovuta considerazione dal Governo.

J A N N U Z Z I. La replica del signor Ministro ha confermato ancora di più il fondamento della mia pregiudiziale, poiché con questa legge si estendono al commercio le norme già esistenti per la media e piccola industria, le quali appunto prevedono una differenza di trattamento tra le regioni meridionali e le altre regioni, e così è superata con questa considerazione la sottilissima contestazione del senatore Franza.

Devo poi insistere sul fatto che quando una legge istituisce agevolazioni indirizzate allo sviluppo sociale del Mezzogiorno, tali agevolazioni devono essere estese a tutte le aziende commerciali. A questo principio non posso assolutamente rinunciare. Ma, avendo il Ministro toccato i tasti della cortesia, del sentimento e dell'opportunità, che non sono tasti ai quali io possa rimanere insensibile, allora, non potendo esprimere un parere a nome della Giunta consultiva per il Mezzogiorno — parere che non sarebbe regolamentare e non sarebbe nemmeno corretto: non regolamentare, perchè non è stato chiesto; non corretto, perchè esprimo un pensiero personale che non può essere condiviso dalla Giunta in questo momento — io vorrei che la eccezione rimanesse e fosse superata da voi francamente; ma siccome mi dispiace veder respinte le mie domande, io faccio una riserva, per quello che può essere il seguito della discussione del disegno di legge nel

caso che questa mattina non doveste concluderla o nel caso che dalla Camera dovesse ritornare qui per un successivo ulteriore esame.

P A R A T O R E. Debbo dichiarare che per il provvedimento in esame che prevede una spesa di tre miliardi non risulta che vi sia finora la relativa indispensabile copertura. Debbo dichiarare altresì che quando si tratta di questo genere di disegni di legge, che prevedono tali spese, secondo la mia convinzione, non si può discuterne in sede deliberante, ma si deve esaminarli in sede referente. Per queste ragioni, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Prendo atto delle dichiarazioni del senatore Jannuzzi e del senatore Paratore.

T R A B U C C H I. Effettivamente noi con il provvedimento in esame diamo il credito solo per apprestamento, ampliamento e per rinnovo di attrezzature, per le opere murarie di adattamento dei locali all'esercizio commerciale, e quindi, sostanzialmente per le macchine, eccetera. Mi preoccupa questo fatto, perchè mentre per le aziende di commercianti al minuto questo è l'elemento fondamentale, per le aziende commerciali all'ingrosso l'elemento essenziale dovrebbe essere la creazione di scorte, mentre questo elemento, almeno per ora, è escluso dal credito.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'abbiamo tolto perchè sarebbe difficile controllare fin dove le aziende commerciali provvedono all'accantonamento di scorte.

T R A B U C C H I. Così bisognerà adottare dei criteri uguali nei confronti delle piccole e medie imprese, giusto il disposto dell'articolo 5 riguardante l'azione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Se si adotteranno criteri particolari, verrà travisata la norma e la prassi del Comitato di cui all'articolo 5.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

PARRI. Sono investimenti tipicamente non produttivi e quindi sarebbe bene lasciarli all'industria privata.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Bisogna fare anche qui le opportune distinzioni: probabilmente le piccole e medie imprese di Roma, di Milano e di Napoli sono ben diverse da quelle di altri centri e di zone, dove bisogna pur fare qualche cosa per aiutare quelle aziende a superare determinate crisi.

PARRI. Dove sorge una struttura turistica, ritengo che valga la pena di promuovere un intervento statale per ottenere un sempre maggiore sviluppo turistico.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ne prendo nota al fine di rimuovere criteri restrittivi nei riguardi delle aziende turistiche.

TRABUCCHI. Vorrei inoltre ricordare che noi abbiamo un debito — ed il Ministro ce ne è testimone — che non abbiamo pagato. Quando abbiamo approvato l'ultima legge per il credito alle piccole e medie industrie del centro-nord — quella, tanto per intenderci, dell'articolo Medici — che stabiliva che i 500 milioni per le piccole attrezzature paraturistiche dell'appennino tosco-emiliano, non andassero soltanto per quella regione, ma si pensasse anche per le altre regioni, ci accordammo e promettemmo che allorquando si sarebbe parlato del credito al commercio, avremmo risolto anche quella questione. La cambiale che abbiamo firmato allora non vorrei che facesse la fine della « cambiale » del film omonimo. Non è che adesso dobbiamo assolvere quell'impegno, ma ho voluto soltanto ricordare che quella cambiale e quell'impegno ci sono e che noi ci siamo impegnati sì per l'Appennino tosco-emiliano, ma anche per altre situazioni di analogia portata, di trovare modo di finanziare le piccole aziende turistiche (riadattamento dei locali che possono servire per il turismo familiare). Questo è un impegno che abbiamo preso in Commissione e mi piace che sia ricordato.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ne sarà tenuto conto senza altro e faremo onore ... alla cambiale.

TRABUCCHI. Nei riguardi dello adattamento dei locali delle piccole e medie aziende commerciali, vorrei altresì che partisse dalla nostra Commissione una raccomandazione. I denari che vediamo girare non sono molti, ma se noi ci preoccupiamo di darne alle grandi città, dove è pur necessario che si debbano creare locali adatti anche agli effetti turistici, vorrei che se ne riservasse una parte anche per i piccoli paesi, dove lo sforzo di miglioramento in atto è notevole, per cercare di aiutare i commercianti a normalizzarsi un po', particolarmente nel Sud. Vorrei pertanto che il Ministro stabilisse una specie di riserva per piccoli crediti a gente che può aver bisogno di un milione o un milione e mezzo per sistemare il vecchio negozietto, ancora ammobiliato all'antica e che vorrebbe rammodernarlo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Prendo nota anche di questa altra raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonchè l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 lu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª SEDUTA (28 gennaio 1960)

glio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione di credito delle piccole e medie industrie della Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

B R A C C E S I, *relatore*. Bisognerebbe procedere ad una correzione di forma: alla 17ª riga dell'articolo 1, le parole: « sezione di credito delle piccole e medie industrie della Banca nazionale del lavoro » dovrebbero essere sostituite dalle parole: « sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro » in quanto la legge istitutiva la classifica in tal modo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento ora presentato dal relatore Braccesi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Per le operazioni di cui all'articolo precedente, gli Istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge possono convenire a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

B R A C C E S I, *relatore*. L'articolo 2 ha l'intento di estendere al settore commerciale gli stessi privilegi concessi alle pic-

cole e medie aziende industriali. La dizione, peraltro, così come è, lascia qualche dubbio e cioè che debbano essere solo gli istituti indicati dall'articolo 1 autorizzati a concedere finanziamenti. Dicendo « potranno usufruire dei privilegi di cui al decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1075 », sorge il dubbio che l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. all'infuori delle provincie di Udine o della regione Trentina non potessero procedere ai finanziamenti della piccola e media industria. Il dubbio è stato rilevato anche dalle banche stesse. Ed il dubbio riguarderebbe anche l'esclusione dei predetti istituti, che pure sono in grado di operare a favore del settore commerciale; mentre quegli istituti e le banche menzionate sono tutti autorizzati, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a dare assistenza finanziaria a medio termine.

Per ovviare a diverse interpretazioni o ai citati dubbi, proporrei un emendamento, ma poichè so che il problema è stato studiato anche dal Ministro, che ha predisposto un suo emendamento, vorrei conoscere al riguardo il parere del Governo.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'articolo 2 ha infatti posto il problema se si debba ritenere che i privilegi concessi anche soltanto per il settore commerciale, possano essere estesi a quello industriale. Tale possibilità da taluni è ammessa e da altri no. Riteniamo, stando alla lettera dell'articolo, che la facoltà del privilegio sia consentita sugli impianti e sui macchinari.

Noi vogliamo risolvere peraltro anche un altro problema, che è rimasto in sospenso: per la costituzione di privilegi per le piccole e medie imprese vi è una serie di istituti, che non hanno l'autorizzazione, e che pure agiscono in quel campo. Poichè abbiamo deciso di dare la possibilità di costituzione di privilegi a tutti, l'emendamento da me proposto avrebbe quindi la funzione di superare le difficoltà sorte in alcuni istituti (come in Emilia-Romagna) che non possono costituire privilegi, per la difficoltà di ero-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª SEDUTA (28 gennaio 1960)

gazione di mutui proprio in vista della mancanza di garanzie. Con l'emendamento vogliamo pertanto ottenere, due finalità: che tutti coloro che fanno il credito a medio termine, possano costituire il privilegio; che tutti gli istituti che fanno il credito alle piccole e medie imprese, possano tutti costituire il privilegio.

L'emendamento potrebbe consistere nella aggiunta, dopo il primo comma dell'articolo 2, del seguente secondo comma:

« Gli istituti indicati all'articolo 1 della presente legge, nonchè gli istituti di credito abilitati a finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, eccetera, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi ... eccetera ».

P R E S I D E N T E. Mi pare che si possa formulare un emendamento ancora più semplice: poichè si vuole mettere nelle stesse condizioni tutti gli istituti operanti a medio termine a concedere privilegi alle piccole e medie imprese industriali, perchè non diciamo « di cui all'articolo 1 » senza distinguere tutti gli istituti? E all'articolo 2: « Per le operazioni di cui all'articolo precedente, tutti gli istituti autorizzati ad operare a medio termine possono fare le operazioni ... ».

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio.* Si può adottare una formulazione ancora più semplice: l'articolo 2 potrebbe essere così concepito:

« Per le operazioni di cui all'articolo precedente, gli istituti indicati all'articolo 1 della presente legge, nonchè gli istituti di credito abilitati ai finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, eccetera ».

Dando agli istituti si dà a tutti.

F R A N Z A. Queste garanzie sono cumulabili con quelle già preesistenti per i fi-

nanziamenti a medio termine per la industrializzazione? Con la formula facoltativa che usiamo, togliamo all'istituto la condizione di ritenere che, essendovi già delle garanzie nel campo dell'industrializzazione, non vi possa essere la possibilità di cumulo e quindi impediamo che la legge si renda operante nei confronti di quelle medie e piccole imprese che vogliono rinnovare le attrezzature, i macchinari, eccetera.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono due cose diverse.

F R A N Z A. Vi può essere una azienda che ha una attrezzatura industriale affiancata ad una attrezzatura commerciale: nel secondo caso potrà ottenere privilegi in considerazione del fatto che esiste già una garanzia precedente?

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio.* Bisogna distinguere le due aziende anche se il titolare dell'esercizio è lo stesso. Nel primo caso si avrà la costituzione del privilegio sugli impianti industriali, nel secondo caso la costituzione del privilegio sarà fatta sugli impianti commerciali, ma non può esserci commistione.

F R A N Z A. Prima si crea il prodotto e poi lo si vende, ma le garanzie penso non si possano praticamente definire.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio.* Se si guarda la struttura delle imprese del commercio, vi sono casi particolari in cui le aziende commerciali non sono collegate con la produzione. Quindi dobbiamo tenere distinte le due entità, quella dell'impresa industriale e quella della azienda commerciale.

P A R R I. La dizione dell'articolo 2 concernente la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari mi sembra possa prestarsi a diversa interpretazione da parte degli istituti di credito. Riterrei che si dovesse inserire e fare riferimento a quali macchi-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

ne ed impianti si intenda considerare negli esercizi commerciali.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Possono essere il frigorifero, la bilancia, il banco; credo anche le macchine da scrivere. Non so invece se gli stigli possano considerarsi « impianti ».

JANNUZZI. Noi dobbiamo distinguere tra garanzie mobiliari ed immobiliari. Gli stigli sono beni mobiliari, sui quali evidentemente non si può iscrivere una ipoteca o un privilegio a carattere immobiliare. Il privilegio e non ipoteca, si può effettuare sugli impianti fissi, quelli legati all'immobile; e si distingue dall'ipoteca che si effettua sui beni iscritti nei pubblici registri.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il vocabolo è lo stesso adoperato nella legge precedente.

JANNUZZI. Mi pare che in questa materia, abbastanza disciplinata, non possano sorgere questioni nuove e gli istituti di credito effettuano privilegi su garanzie sicure.

PRESENTE. Affidiamoci alla pratica. L'articolo 2 nella sua nuova formulazione suona così:

« Gli istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonché gli istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'allestimento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni ».

BRACCESI, *relatore*. In sostanza l'articolo 3 non fa che codificare le norme del 1952, aumentando la facoltà di sconto agli istituti di medio credito centrale per finanziamenti alle piccole e medie imprese commerciali.

TRABUCCHI. Mi pare che questo articolo abbia una portata anche maggiore, in quanto estende le norme vigenti per il Mezzogiorno a tutta l'Italia per il finanziamento delle imprese commerciali. Io mi ricordo che nella passata legislatura mi misi in conflitto col senatore Sturzo proprio per

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª SEDUTA (28 gennaio 1960)

le norme fissate nei punti *b*) e *c*), ed ho, allora votato contro. Sono rimasto ancora della medesima idea e non voterò personalmente nè il punto *b*) nè il punto *c*). Il punto *c*), che riguarda la reintegrazione di mezzi finanziari, vuol dire, di regola, legittimazione di operazioni mal fatte, che si vuol fare diventare legittime, dopo che sono state fatte. Perchè la legge, secondo me, dovrebbe avere lo scopo di facilitare la creazione di attrezzature e non quello di sanare quelle fatte male. Può darsi che qualche istituto abbia dato troppo e cerchi di rifarsi e mettersi al sicuro con una successiva operazione; in secondo luogo, ottenere il privilegio dove non c'era.

Non sono d'accordo neanche per quanto riguarda la formazione iniziale del fabbisogno di scorte per il Mezzogiorno, perchè secondo me bisogna pure che qualche cosa gli industriali ed i commercianti mettano anche loro. Se non mettono niente di loro per finanziamento macchine, per le scorte, eccetera, l'unica cosa che possono fare è poi fallire.

Questa è una mia opinione personale, una opinione dura, ma frutto di una esperienza. Naturalmente sarebbe diverso se fosse scritto che anche nel biennio avessero provveduto con i loro mezzi, ma se invece hanno contribuito con i finanziamenti, il sistema non serve altro che a dare fiato per qualche tempo e a peggiorare quindi la loro situazione. In ogni modo, sono stato contrario allora e lo sono anche adesso.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione: il disegno di legge al nostro esame è destinato alle imprese commerciali, ai finanziamenti a medio credito al commercio; mentre per le industrie è stato provveduto con una legge precedente. Ora all'articolo 3 alle lettere *a*) e *b*) ci occupiamo degli impianti industriali e le altre due lettere riguardano le imprese commerciali. Non si poteva semplificare parlando solamente delle aziende commerciali, delle quali infatti si occupa il provvedimento?

JANNUZZI. Se non erro, l'articolo 3 contiene una disposizione che sostituisce quel-

la del secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949; quindi deve per forza contenere quelle disposizioni in aggiunta alle altre. Non è dunque questa una disposizione nuova: è la sostituzione di un comma ad un altro che lo ripete, mentre l'articolo 17, comma secondo, non si occupava del commercio, non conteneva la lettera *d*) e la lettera *e*).

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Tutto resta come era precedentemente e nella attuale legislazione: anzichè fare i soliti rinvii alle precedenti disposizioni, citandole, abbiamo ripetuto tutto, facendo le aggiunte in riferimento alle imprese commerciali.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue:

« L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto al-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

l'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese».

(È approvato).

Art. 5.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richiesto e stipulato entro il 31 dicembre 1961, sarà del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa.

Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma è ridotto alla misura del 3 per cento.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623,

è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui all'articolo 1 della presente legge un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra:

a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari tenuto conto delle altre agevolazioni di cui l'Istituto stesso gode per le operazioni a favore di imprese commerciali; e

b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5.

Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutualitaria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Il Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è costituito oltre che dai membri previsti nella detta legge anche dal Direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. All'articolo 6 c'è da fare una armonizzazione, come è stata fatta all'articolo 2. Dove si dice «agli istituti di credito di cui all'articolo 1», bisogna aggiungere: «nonchè agli altri istituti di credito abilitati ecc. ecc.», come esattamente si è fatto per l'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire, qualunque sia la scadenza.

Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti indicati nell'articolo 1, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ed anche qui dovremmo apportare la modifica approvata all'articolo 2 e ripetuta all'articolo 6. Bisognerà citare quindi o l'articolo 2 modificato o l'articolo 6; forse è meglio citare l'articolo 6.

TRABUCCHI. Propongo che alla fine del primo comma, dove è scritto che si applica la tassa di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire, venga stabilito che il minimo sia di « lire 10 per ogni 100.000 lire ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Propongo che nel secondo comma dell'articolo 7, alle parole « indicati nell'articolo 1 » siano sostituite le altre: « indicati nell'articolo 6 riguardante gli istituti abilitati ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta dopo gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 8.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà. Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

TRABUCCHI. Per un principio di perequazione e data la notevole differenza della situazione economica tra i conservatori del registro ed i cancellieri, sarei del parere di ridurre a metà degli emolumenti ai primi, ma di darli per intero ai cancellieri, che sono veramente della povera gente.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Su questa proposta del senatore Trabucchi vorrei fare una osservazione: io non ho particolari opinioni da esprimere in materia, ma vorrei solo che si adottasse un unico sistema per tutte le leggi. Già la nostra legislazione è talmente macchinosa che non possiamo aggiungere un'ulteriore modifica.

TRABUCCHI. Allora lasciamo la disposizione così come è formulata nell'articolo 8. Sarà per un'altra volta.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche nell'articolo 8 occorrebbe richiamarsi all'articolo 6 invece che all'articolo 1 della presente legge. Propongo pertanto un emendamento in questo senso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal ministro Colombo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 6, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio finanziario 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma annua di lire 300 milioni.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

T R A B U C C H I . Lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61 è certamente pronto, ma vorrei avere l'assicurazione che in tale stato di previsione sia stata stanziata la somma di 300 milioni, nel fondo globale, cui si riferisce il disegno di legge che stiamo approvando.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Me ne accerterò nel corso del Consiglio dei ministri che si terrà oggi; ma sono sicuro che la somma di 300 milioni di cui al provvedimento in esame è stata certamente iscritta.

J A N N U Z Z I . Dopo l'ampia discussione non mi resta alcun dubbio e dichiaro non solamente di approvare il disegno di legge, ma ringrazio sentitamente il Ministro per averlo promosso, in quanto lo ritengo utile non solo alla classe commerciale italiana in generale, ma in particolare di quella del Mezzogiorno.

P A R A T O R E . Dichiaro di astenermi dal voto su questo disegno di legge e questo non perchè non sia d'accordo sul merito del provvedimento, ma per due ordini di considerazioni: perchè ritengo che il disegno di legge avrebbe dovuto essere discusso dalla Commissione in sede referente e non in quella deliberante e, inoltre, perchè ritengo non completamente soddisfatta l'esigenza della indicazione della copertura finanziaria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia » (763).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha espresso il seguente parere:

La Giunta per il Mezzogiorno del Senato: esaminato il disegno di legge n. 763, avente per oggetto: « Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia »;

considerato che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, in forza delle loro antiche tradizioni, della loro struttura a funzioni multiple, della solidità della loro economia, della estensione territoriale dei loro uffici, della qualità del personale, sono e devono continuare ad essere strumenti vivi e operanti della vita economica e sociale, pubblica e privata, del Mezzogiorno e delle Isole, e inseparabili dal crescente sviluppo di essa;

che, pertanto, la Giunta non può essere che favorevole ad un provvedimento che aumenta il capitale dei due Istituti, consentendo ad essi di superare i limiti imposti da

norme che condizionano la loro attività all'entità dei capitali di fondazione o di dotazione;

che negare al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia tale possibilità equivarrebbe a porli in posizione di irragionevole inferiorità di fronte ad altri, grandi Istituti di credito operanti in Italia, ai quali il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha recentemente concesso facoltà di elevare il proprio capitale sociale;

che, peraltro, rispettosa delle attribuzioni della Commissione finanze e tesoro, la Giunta per il Mezzogiorno si astiene dall'esprimere parere sul punto del disegno di legge relativo al sistema di finanziamento proposto per l'attuazione dei previsti aumenti di capitale, pur non potendo omettere di sottolineare — nell'ambito della sua competenza — come tale sistema, escludendo nuovi oneri per lo Stato, permetta che gli stessi capitali abbiano una duplice destinazione di utilità per il Mezzogiorno e per le Isole, in quanto accrescono la potenzialità funzionale dei due Banchi e favoriscono, come si dirà ora, la industrializzazione di quelle regioni;

che, fatte queste premesse, la Giunta deve esplicitamente esprimere parere favorevole sull'articolo 3 del disegno di legge, secondo il quale i fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia potranno essere utilizzati per operazioni di finanziamento, di impianto e di esercizio, a favore della media e della piccola industria e ciò in forza del convincimento che essa ha che la risoluzione dei complessi problemi relativi all'aumento del reddito e dell'occupazione nel Sud e nelle Isole in gran parte dipenda dal grado di trasformazione in economia industriale dell'economia agricola;

che la Giunta, d'altra parte, ritiene che nei finanziamenti industriali previsti dal disegno di legge in esame e dalla legislazione precedente, la prevalenza debba essere data alle iniziative destinate alla trasformazione delle merci agricole di maggior produzione e perciò essa accoglie, unanimemente, e fa proprio, l'ordine del giorno del senatore Alberti in questo senso;

che la Giunta è del parere che il fatto che l'attività delle Sezioni di credito indu-

striale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sia sottoposta al termine legislativo del 30 giugno 1965 non può avere rilevanza ai fini della destinazione ad essa di altri mezzi, perchè il tempo che esse hanno a disposizione per nuovi impieghi è sufficientemente lungo e perchè la Giunta — secondo l'avviso altra volta espresso — non vede la ragione per cui detto termine non possa essere in avvenire legislativamente rimosso, in considerazione che l'obiettivo finale da raggiungere è quello di aumentare il volume degli investimenti industriali e che a questo fine occorre piuttosto proporsi il mantenimento in vita, anzichè la soppressione, di strumenti efficienti ed idonei, come sono le due sezioni anzidette e tenuto conto che la presenza di altri Istituti — come l'ISV.E.I.MER., l'IR.F.I.S. e il C.I.S. — non contrasta, ma concorre al conseguimento di detto obiettivo;

per queste considerazioni la Giunta esprime parere favorevole al disegno di legge n. 763.

B R A C C E S I, *relatore*. Il disegno di legge che — come dice il titolo — propone l'aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia, va esaminato, a mio avviso, sotto due aspetti. Anzitutto, per quanto riguarda l'opportunità e la misura di tale aumento; in secondo luogo per quanto riguarda i mezzi disposti per dar corso all'aumento in questione e le eventuali ripercussioni che potrebbero derivarne nei confronti della politica del credito per l'industrializzazione nel meridione d'Italia e in Sicilia.

Come è chiarito nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, lo aumento dei capitali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è giustificato dalla stessa esigenza che già è stata riconosciuta in atto per la Banca commerciale italiana, il Credito italiano, il Banco di Roma e la Banca nazionale del lavoro, i cui capitali sono stati appunto elevati rispettivamente a 20 miliardi, 15 miliardi, 12 miliardi e mezzo, 20 miliardi.

Se — dopo questi aumenti — il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia restassero con i capitali al vecchio livello, si determinerebbero gravi conseguenze negative nei loro con-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª SEDUTA (28 gennaio 1960)

fronti data l'evidente disparità di condizioni rispetto alle altre grandi banche citate.

Occorre infatti tener presente che l'ammontare del capitale ha importanza:

a) ai fini del limite del fido, che le aziende di credito possono concedere liberamente a uno stesso nominativo sino al quinto del loro patrimonio;

2) ai fini della disponibilità dei depositi che per un ammontare sino a dieci volte il patrimonio non sono vincolati alla riserva obbligatoria;

3) ai fini del deposito cauzionale per la emissione di assegni circolari, la cui quota di circolazione dev'essere garantita in maniera ridotta quando è pari o inferiore al patrimonio.

Pertanto — ripeto — senza il proposto aumento, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia si troverebbero in una situazione di inferiorità rispetto ai Banchi che l'aumento hanno già ottenuto, e in particolare nella impossibilità:

a) di svincolare una quota dei depositi fermi presso la Banca d'Italia in base alla disposizione che prescrive il deposito del 40 per cento della raccolta ove questa superi il decuplo del patrimonio (capitale più riserva senza specifica destinazione);

b) di disporre l'aumento del grado di autonomia nella concessione dei fidi. È ben noto, ripeto, che i limiti di fido da concedere a ogni singola azienda è pari ad un quinto del patrimonio e, quindi, più alto è il patrimonio e più alto risulta il limite di fido con le conseguenze facili a immaginarsi sul piano della concorrenza, specialmente nei confronti della clientela di prim'ordine;

c) di contare su di una futura diminuzione di garanzia di fronte all'emissione degli assegni circolari: il deposito cauzionale per l'emissione degli assegni è in rapporto al patrimonio delle Banche;

d) di fruire di benefici fiscali: ai fini della determinazione del reddito imponibile gli Istituti di credito hanno diritto alla de-

trazione di una quota pari al 6 per cento del patrimonio. Quindi, più alto è il patrimonio e più alta è la quota di reddito esente.

Il disegno di legge non precisa i limiti da raggiungere per l'adeguamento; e mentre nell'articolo 1 indica la provenienza dei mezzi necessari — rappresentati da alcuni fondi assegnati, in base alle vigenti disposizioni di legge, alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia — nell'articolo 2 prescrive che la misura dei rispettivi conferimenti sarà stabilita mediante decreti del Ministro per il tesoro, previa consultazione con il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con i quali decreti saranno anche stabilite le modifiche da apportare agli statuti dei Banchi interessati.

Tuttavia — benchè non si possa sapere con esattezza la misura degli aumenti proposti — si può tranquillamente affermare che i capitali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia saranno adeguati alle indicate esigenze e in relazione agli aumenti già apportati ai capitali delle altre Banche.

Passando ora al secondo dei punti di vista sotto i quali — come ho detto — deve essere considerato il provvedimento in esame, sorgono spontanee alcune domande:

1) il passaggio al capitale degli Istituti dei fondi a suo tempo assegnati alle rispettive sezioni di credito industriale, non avrà ripercussioni negative agli effetti della industrializzazione del Mezzogiorno e della Sicilia?

2) quando, allo scadere del termine del 30 giugno 1965 — fissato dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 — le suddette sezioni di credito industriale non potranno devolvere all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e all'Istituto regionale per i finanziamenti industriali le somme che riaffluiranno dai fidi concessi, come potranno questi Istituti continuare la loro attività istituzionale?

Ora, io credo di poter dare a queste domande — sia pure con qualche perplessità — delle risposte nel loro complesso abbastanza esaurienti.

Anzitutto, il passaggio al capitale degli istituti bancari dei fondi assegnati alle sezioni di credito industriale non può a mio avviso danneggiare l'industrializzazione del Mezzogiorno, in quanto le sezioni stesse potranno senza dubbio seguire nella loro attività con i mezzi forniti dai rispettivi istituti e con quelli raccolti mediante emissioni obbligazionarie, buoni fruttiferi eccetera; e potranno inoltre riottenere la disponibilità dei fondi in argomento — almeno in parte e sino al 30 giugno 1965 — come stabilisce l'articolo 3 del disegno di legge.

D'altro canto, aumentando i capitali dei due Banchi, questi potranno maggiormente incrementare lo sviluppo industriale dell'Italia meridionale.

Comunque, è opportuno qui ricordare una situazione di fatto importante e cioè che, come si desume dai bilanci al 31 dicembre 1958, le sezioni di credito industriale in parola si trovano in condizioni di notevole liquidità.

Infatti, la sezione di credito industriale del Banco di Napoli, a quella data aveva al suo attivo: 6.109 milioni di portafoglio e 13.009 milioni di mutui, nonchè 7.921 milioni in conto corrente con l'azienda bancaria; inoltre il fondo di garanzia costituito dallo Stato ammontava a 18.898 milioni ed era quindi più che sufficiente; la gestione medie e piccole industrie, con un fondo di garanzia di 2 miliardi, aveva in attivo un portafoglio di 7.756 milioni, mutui per 734 milioni e 4.053 milioni in conto corrente con la azienda bancaria, il che dimostra ampiamente la possibilità di lavoro di tale sezione.

A sua volta la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, aveva iscritto nell'attivo, sempre al 31 dicembre 1958: 14.570 milioni di sovvenzioni mutui, conti correnti ipotecari e 6.480 milioni alla voce conti correnti interni, di fronte a 8.800 milioni di fondi di garanzia costituiti per legge; mentre la gestione credito alle medie e piccole industrie, di fronte a 1 miliardo circa nel fondo di garanzia costituito per legge, aveva un attivo di 8.974 milioni alla voce sovvenzioni mutui e conti correnti ipotecari,

e 1.619 milioni di sovvenzioni al medio credito. Pertanto anche qui è evidente l'esistenza di larghe disponibilità.

Circa le perplessità derivanti dal fatto che al 30 giugno 1965 l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) e l'Istituto regionale per i finanziamenti industriali (I.R.F.I.S.) non riceveranno — come prescrive l'articolo 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 — le somme rientranti alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, è opportuno ricordare quanto segue:

1. - L'articolo 12 della legge 1° aprile 1953, n. 298, disponeva « il versamento ai fondi speciali costituiti presso l'I.SV.E.I.MER. e l'I.R.F.I.S. delle disponibilità nette man mano che riaffluiranno a seguito della estinzione di finanziamenti effettuati dalle sezioni dei Banchi meridionali con i fondi forniti dallo Stato ».

Questa disposizione in realtà non poté avere attuazione pratica in quanto si vide subito che per depurare i rientri dalle perdite a carico dello Stato, bisognava attendere la estinzione dei finanziamenti effettuati e cioè un tempo minimo di dieci anni per le prime operazioni, tempo che veniva ad allungarsi nei casi sempre più frequenti di prolungamenti da 10 a 15 anni consentiti alle ditte beneficiarie.

Fu questa una delle ragioni basilari per cui intervennero le norme modificative dettate dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, che sostanzialmente prorogò l'attività d'impiego della sezione di credito industriale dei Banchi meridionali, sino al 30 giugno 1965, rinviando posteriormente a tale data l'afflusso dei rientri destinati, in base alle disposizioni precedenti, ai fondi degli Istituti specializzati. Di qui, logicamente, l'ulteriore differimento nel tempo della possibilità da parte dei detti Istituti specializzati di disporre delle somme in questione. Occorre inoltre dire che l'orientamento in atto, che tende a generalizzare il prolungamento a 15 anni della durata dei nuovi finanziamenti, spostava a una epoca considerevolmente lontana dal 1965 la possibilità in parola.

Quanto poi alla consistenza delle somme che in processo di lungo tempo dovevano affluire ai fondi degli Istituti specializzati, è da tener presente un altro aspetto importante. Le somme stesse, come si è accennato, dovevano essere depurate delle perdite tutt'altro che lievi a carico del Tesoro: perdite già maturate (sofferenze) e perdite che matureranno (posizioni soffermate) sui finanziamenti già concessi e su quelli che si concederanno sino al 1965.

Una previsione ragionevole circa l'entità di tali perdite, consiglia di commisurarne la entità a cifre che praticamente dimezzeranno le somme in questione. Ciò in quanto, a seguito dell'assegnazione dei fondi, faranno carico ai Banchi meridionali anche i rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate con mezzi propri dai Banchi stessi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, e dal decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686, e che attualmente sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il loro integrale importo (articolo 2 del disegno di legge).

Ora, a fronte di importi così esigui che gli Istituti specializzati realizzerrebbero assai lentamente con stentato e discontinuo ritmo, in uno spazio di tempo che può calcolarsi *grosso modo* della durata da 20 a 25 anni, stanno i rilevanti mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono. Prendendo infatti in considerazione il solo I.S.V.E.I.MER., risulta che questo Istituto ha disponibilità, presso Banche, che alla data del 30 settembre 1959 ascendevano a 23 miliardi e ha richiesto la autorizzazione per l'emissione di altre *tranches* di obbligazioni per il complessivo importo di 20 miliardi.

A queste disponibilità sono altresì da aggiungere i rientri sulle operazioni effettuate con i fondi B.I.R.S. e infine le nuove assegnazioni da parte dello Stato previste dall'articolo 11 della legge 20 luglio 1959, n. 623, sui nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

2. - Per quel che concerne i motivi di perplessità prospettati dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno e che nascerebbero dalla

disposizione del disegno di legge all'articolo 3 che dà facoltà e non prescrive un obbligo per i Banchi di utilizzare per l'industrializzazione i fondi conferiti, si osserva quanto segue.

Non sembra possa sorgere dubbio sulla circostanza che la norma in parola è collegata con la disposizione del precedente articolo 2, la quale demanda al Ministro del tesoro la determinazione delle somme da conferire definitivamente ai Banchi meridionali e delle somme da iscriversi a riserva speciale a copertura del coacervo dei rischi.

Comunque, che si sia assolutamente lungi da ogni idea di anemizzare le sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali, è confermato anche dal fatto che, a seguito di contatti in corso tra i Banchi stessi e i competenti uffici ministeriali per la stesura e la messa a punto del testo del relativo disegno di legge, è già pronto un provvedimento per il « rilancio » della legge Sturzo, che prevede un afflusso alle sezioni di nuovi mezzi attraverso la emissione di altre serie di obbligazioni da assumersi dal Medio credito e di ulteriori *tranches* di buoni fruttiferi poliennali.

Ma, al di sopra di ogni considerazione, va posto in particolare risalto che la preminente finalità del disegno di legge presentato al Senato dal Ministro del tesoro si ispira proprio al criterio di far conseguire al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia quel potenziamento che non può non essere nei voti lungimiranti della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, in quanto esso è alla radice di una politica veramente meridionalistica.

A tale politica verrebbe incontestabilmente a mancare il pilastro essenziale ove le due più antiche istituzioni di credito, connaturate con la vita stessa del Mezzogiorno, non fossero — mercè l'allineamento con le altre primarie Banche — poste in condizione di operare, anche in sempre più stretto coordinamento con gli Istituti specializzati, in una sfera ognora più vasta ed efficientemente preparata alla grande competizione del Mercato comune europeo.

Per tutte le considerazioni esposte non posso pertanto concludere che raccomandando

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

do alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

BERTOLI. Il mio Gruppo, in linea di massima, non è contrario all'approvazione. Debbo tuttavia rilevare che il provvedimento investe questioni di fondo circa il funzionamento dei due Banchi meridionali, e solleva quindi alcune perplessità. Siamo perciò lieti che questa occasione offra la possibilità di guardare più addentro all'attività del Banco di Napoli — mi riferisco soprattutto a questo perchè lo conosco meglio — e sul suo funzionamento nelle linee della sua politica economica specialmente per quanto riguarda il problema del Mezzogiorno.

È vero che esiste un Comitato interministeriale competente del controllo, così come è vero che tale Comitato interministeriale — per il credito e il risparmio — ha come organo esecutivo la Banca d'Italia la quale sostituisce il vecchio ispettorato. Ma il fatto è che il Parlamento non ha quasi mai la possibilità di entrare direttamente e in profondità nell'esame di un settore così importante qual è appunto quello del credito.

Sarebbe perciò opportuno che il Governo desse assicurazioni in merito ai criteri di politica economica seguiti dai Banchi meridionali, e in particolare occorre che siano chiarite alcune questioni sulle quali voglio attirare l'attenzione della Commissione.

In primo luogo per quanto riguarda il patrimonio.

Prendiamo, a esempio, i dati dell'ultimo bilancio del Banco di Napoli: capitale di fondazione, 500 milioni; fondi di riserva, oltre 3.021 milioni. Ebbene, a mio avviso, sarebbe opportuno conoscere quali criteri di valutazione sono stati seguiti per l'iscrizione in bilancio di questi fondi di riserva e sarebbe necessaria una specificazione circa il modo con cui sono stati costituiti, in quanto può darsi che da un esame più approfondito e analitico dei fondi di riserva escano dati non del tutto corrispondenti a quelli iscritti in bilancio.

Un'altra voce che richiede chiarimenti è il fondo per il trattamento di quiescenza, posto in bilancio per un importo di circa due miliardi. L'esiguità è evidente, ma non abbiamo altri dati cui riferirci, non solo per

quanto concerne l'ammontare presumibile che il fondo dovrebbe avere, ma nemmeno in merito alla ragione per la quale il fondo non è costituito nella misura necessaria.

Un altro problema — forse il più grave — è poi rappresentato dalle partecipazioni: sono circa 51, per un ammontare complessivo di 6.410 milioni. Ora, esiste un articolo dello statuto del Banco di Napoli, e precisamente l'articolo 6, che al punto 9 fra le operazioni attive del Banco prevede l'assunzione di partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, enti morali e consorzi finanziari di elevati fini sociali e di interesse pubblico. Nello stesso articolo è prescritto che gli investimenti in operazioni di partecipazione non possono superare complessivamente i tre ventesimi del patrimonio. Ma se noi esaminiamo i dati del bilancio, vediamo che il limite fissato dallo statuto è stato superato di almeno dodici volte. Non solo, ma la inosservanza dello statuto è da rilevare anche nei confronti della « qualità » delle partecipazioni. Nei dati afferenti l'esercizio 1958 è compreso l'elenco delle partecipazioni e fra queste ne figurano alcune di carattere editoriale: la Società per azioni editrice Mediterranea per la « Gazzetta del Mezzogiorno », la Società editrice meridionale « Il Mattino ».

Anzitutto desidero osservare che per queste partecipazioni occorrerebbe una esatta specificazione anche per quanto riguarda i rispettivi importi iscritti in bilancio. Ho rilevato infatti, con una certa amarezza, che non solo nelle relazioni che accompagnano il bilancio del 1958, ma anche in quelle degli anni precedenti, nel mentre si fa menzione di certi tipi di partecipazione, come a esempio quella delle Cartiere di Fabriano — che danno un utile e quindi un dividendo — per quanto concerne invece le partecipazioni di carattere editoriale in argomento, non si dice niente.

Oggi pare che « Il Mattino » non sia passivo: ma lo è stato in passato, e per centinaia di milioni l'anno, a carico del Banco di Napoli. Si spiega così perchè non è aumentato il capitale di fondazione: se i denari sono stati perduti in questa maniera è evidente che gli utili netti non potevano andare

in aumento del capitale, come stabilisce invece lo statuto.

Non abbiamo quindi alcuna idea dell'entità delle perdite verificatesi nel passato; e se oggi « Il Mattino » non è passivo, ciò non toglie che le passività degli anni precedenti abbiano avuto una conseguenza sul presente stato patrimoniale del Banco.

Occorrono perciò dei chiarimenti, tanto più che è necessario vedere come è stata raggiunta questa « non passività » del « Mattino ». Può anche darsi che si tratti di una « non passività » apparente, cioè soltanto formale, nel senso che — come del resto avviene in genere per i giornali — la gestione, pur essendo in realtà passiva, non risulti tale per via dei redditi della pubblicità ai quali contribuisce in gran parte la stessa azienda finanziatrice.

Non è detto che l'utilità di un giornale debba essere valutata esclusivamente in relazione ai dati di bilancio, e quindi non intendendo affatto formalizzarmi sull'eventuale passività dell'azienda editoriale in esame. Si sa che la maggior parte dei giornali sono passivi, e il « Roma » ad esempio avrebbe certamente cessato da un pezzo le pubblicazioni se l'armatore Lauro si fosse limitato a valutarne l'utilità in base all'andamento economico della rispettiva azienda editoriale. Ma il « Roma », come parte di una organizzazione che comprende una grande flotta, ha una sua particolare funzione che rappresenta una forma di utilità compensativa.

Ora, questo criterio — che vale per le imprese private — potrebbe valere benissimo anche per un'impresa pubblica qual è il Banco di Napoli, dato che « Il Mattino » può contribuire a rendere più efficiente il concorso del Banco di Napoli alla rinascita del Mezzogiorno, il che del resto rientra nei fini istituzionali del Banco.

Ma in realtà queste imprese editoriali non sono purtroppo orientate in tal senso, perchè sono al servizio non dico di un partito politico, ma addirittura di una fazione di un determinato partito politico. A dimostrazione potrei portare non pochi esempi, citare nomi e fatti, ma me ne astengo perchè è

meglio non entrare in questi particolari argomenti.

Tornando ai bilanci del Banco di Napoli, debbo aggiungere che alcune perplessità sorgono anche circa il modo in cui questi bilanci sono fatti. Oscura, a esempio, è la voce « Partite varie » che reca al passivo 24.475 milioni per spese varie e all'attivo 25.133 milioni. È ammissibile che noi ci accingiamo a dare venti miliardi al Banco di Napoli, di fronte a un bilancio di questo genere? Dei 22 miliardi esposti come spese di amministrazione è necessario sapere quanti in realtà sono stati spesi per i fini istituzionali e quanti invece per la gestione del giornale di cui ho detto prima e per altri fini non istituzionali.

Entro ora un po' nel merito della legge e prima di tutto credo opportuno notare che all'aumento del capitale dei Banchi meridionali si procede in un modo molto diverso — e che comporta anche conseguenze diverse sia aziendali sia di altro genere — rispetto a quello adottato per le altre Banche.

Se è vero che la Banca commerciale italiana ha elevato il proprio capitale a 20 miliardi, il Credito italiano a 15 miliardi, il Banco di Roma a 12 miliardi e mezzo, e la Banca nazionale del lavoro a 20 miliardi, è anche vero che tutti questi aumenti di capitale sono stati realizzati con l'emissione di nuove azioni. Ora, l'emissione di azioni presuppone la possibilità di ripartire un dividendo e quindi implica un costo. Infatti, se osserviamo i bilanci delle citate Banche possiamo constatare che la ripartizione degli utili viene fatta sulla base del 10, 11 e anche 12 per cento del capitale costitutivo.

Con la procedura esposta nel disegno di legge, i Banchi meridionali praticamente vengono invece a godere di un aumento di capitale senza dover sopportare alcun costo. Supposto, ad esempio, che al Banco di Napoli sia concesso un aumento di capitale di 15 miliardi, l'utile conseguente — e si tratterebbe di circa un miliardo e mezzo — rimarrebbe all'azienda.

Ad ogni modo il sistema proposto per l'aumento del capitale, non implicando un costo per l'azienda, costituisce un vantaggio note-

volissimo al quale io non sono contrario, anzi, tutt'altro; ma l'ho voluto rilevare in quanto dimostra l'esigenza di esaminare la questione in profondità, e soprattutto perchè ritengo necessario che il Parlamento sappia esattamente come stanno le cose.

Il fatto dunque di non dover sopportare alcun costo per l'aumento di capitale, rappresenta — ripeto — un grande vantaggio per i Banchi meridionali, e proprio in ciò consiste, a mio avviso, l'utilità fondamentale del provvedimento proposto. Tutti gli altri argomenti positivi, ricordati con molta diligenza dall'onorevole relatore, credo non abbiano un grande peso. E ne spiego le ragioni.

È stato detto che la prima conseguenza favorevole dell'aumento del capitale sarebbe la possibilità per i Banchi meridionali di svincolare una parte dei depositi fermi presso la Banca d'Italia, in quanto il deposito deve essere del 40 per cento fra la differenza della raccolta e il decuplo del patrimonio.

Però, secondo la disposizione in merito del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (perchè si tratta di una disposizione e non di una norma di legge) l'ammontare della somma vincolata non può superare il 25 per cento della raccolta, e secondo un calcolo che io ho fatto è possibile svincolare qualcosa solo quando il capitale di fondazione è maggiore di tre ottantesimi della raccolta.

E faccio ora un esempio per dimostrare che il Banco di Napoli anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, non potrebbe svincolare proprio niente.

Nel 1958 la raccolta del Banco di Napoli era di 530 miliardi, rispetto a un patrimonio — in cifra tonda — di tre miliardi e mezzo che, moltiplicato per dieci, arriva a 35 miliardi. La differenza (530 meno 35) dà 495 miliardi di cui il 40 per cento, cioè 198 miliardi, dovrebbe rappresentare il deposito di garanzia presso la Banca d'Italia. Siccome però l'importo di 198 miliardi supera il 25 per cento della raccolta, il deposito — in base all'accennata disposizione interministeriale — deve essere ridotto al 25 per cento di 530 miliardi, ossia a 132 miliardi.

Pertanto, se il Banco di Napoli si fosse attenuto alle disposizioni, avrebbe dovuto depositare presso la Banca d'Italia 132 miliardi in Buoni del tesoro.

Ma se andiamo a vedere i bilanci troviamo che i depositi « vincolati presso la Banca d'Italia e altri Istituti » ammontano a 34 miliardi. Ora, a parte il fatto che bisognerebbe appurare quanti di questi miliardi sono depositati presso la Banca d'Italia e quanti presso altri istituti, la differenza delle cifre è evidente, e se invece di 132 miliardi ne sono stati depositati 34, è anche evidente che le disposizioni non sono state rispettate.

Ma ammettiamo pure che esse siano state rispettate, e che in seguito all'applicazione del provvedimento in esame il capitale del Banco di Napoli risulti aumentato di 15 miliardi. Avremo allora un capitale di 18 miliardi, che moltiplicato per dieci arriverebbe a 180 miliardi con una differenza, rispetto alla raccolta, di 350 miliardi; calcolando il 40 per cento di questa differenza avremmo sempre un importo superiore (140 miliardi) a quello già calcolato (132 miliardi) come deposito di garanzia, e quindi anche se la legge fosse stata rispettata, con l'aumento del patrimonio, il Banco di Napoli non potrebbe svincolare nemmeno un centesimo dei depositi presso la Banca d'Italia.

D'altra parte, con l'aumentare della raccolta diminuiscono le possibilità di svincolo dei depositi; e poichè in effetti la raccolta va sempre più aumentando, è chiaro come l'aumento dei capitali in argomento non costituisca alcun beneficio dal punto di vista dello svincolo dei depositi.

Un altro dei vantaggi prospettati, è la possibilità di un più ampio limite del fido, dato che questo può essere concesso a ogni singolo cliente sino a un quinto del patrimonio del Banco. Ma questa norma è puramente formale, in quanto la Banca d'Italia può autorizzare la concessione di fidi oltre quel limite. Nel 1955 in tutta l'Italia erano state autorizzate deroghe alla norma per ben 2.791 casi, per un ammontare di 1.069 miliardi, ed è facile supporre che dati più recenti mostrerebbero un aumento e non già una diminuzione di tali cifre.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª SEDUTA (28 gennaio 1960)

Io sono d'accordo sul fatto che sia l'Istituto di vigilanza ad autorizzare le deroghe, perchè è questa l'unica possibilità di esercitare un controllo qualitativo del credito. Comunque anche se le norme in vigore sono un po' ristrette, non si venga a dire che è con l'aumento del capitale che i Banchi meridionali potranno ampliare la concessione di fido.

È stato poi affermato che il provvedimento in esame consentirà dei vantaggi per quanto riguarda il deposito cauzionale inerente alla emissione degli assegni. Ma il deposito di garanzia non è tanto legato al patrimonio, quanto all'importo degli assegni in circolazione, tanto è vero che dal 31 dicembre 1952 al di là di un certo limite la garanzia deve essere del cento per cento. Anche qui occorrerebbe dunque calcolare la possibilità di aumentare la emissione di assegni in base a dati precisi; d'altra parte il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono proprio i soli istituti italiani che possono emettere vaglia cambiari con l'obbligo di conservare in cassa il venti per cento dell'importo, il che costituisce evidentemente un vantaggio rispetto alle altre Banche. Ed è dunque fuor di luogo parlare in questo caso della necessità di portare i due Banchi meridionali al livello delle altre Banche.

Circa la possibilità di fruire di maggiori benefici fiscali, in quanto la determinazione del reddito imponibile bancario viene effettuato con la detrazione del 6 per cento del patrimonio, mi pare una giustificazione quanto mai discutibile, perchè non varrebbe certo la pena di dare 20 miliardi al Banco di Napoli per un fine così modesto.

Perciò, la sola ragione veramente valida è che con questi quindici o venti miliardi si vuol fare una buona iniezione al Banco di Napoli: e anche noi siamo favorevoli, purchè si abbiano le idee chiare sul funzionamento del Banco e in particolare sull'esatto suo contributo in merito alla rinascita del Mezzogiorno.

Desidero ora fare alcune osservazioni sulla natura dei fondi che sarebbero attribuiti ai due Banchi, problema questo di carattere generale. Si tratta in sostanza di somme

gestite dalle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e che, a mano a mano che riaffluivano, avrebbero dovuto essere versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e all'Istituto regionale per i finanziamenti industriali.

Questa disposizione, contenuta nella legge 1° aprile 1952, n. 298, che regolava appunto i rapporti tra i due Banchi meridionali e i due Istituti specializzati, in realtà non ha avuto applicazione. I due Banchi hanno fatto anzi pressione affinché nella legge 29 luglio 1957, n. 634, fosse inserito quell'articolo che rimanda sino al 1° luglio 1965 l'inizio del versamento dei fondi all'ISV.E.I.MER. e all'I.R.F.I.S., con il pretesto che prima di quella data non sarebbe stato possibile fare i conti per depurare i versamenti dalle perdite così come è stabilito dalla legge. Ragione piuttosto strana, in quanto non si capisce quali motivi potessero impedire una contabilità provvisoria, salvo conguaglio. In realtà quell'articolo non rappresenta che un aspetto della guerra tra le sezioni di credito industriale dei due Banchi meridionali e i due Istituti specializzati.

Anche da questo punto di vista occorrerebbe che il Governo dicesse chiaramente qual'è la sua politica nei confronti di questi due tipi di istituti che operano nel Mezzogiorno i quali, secondo me, possono benissimo coesistere senza farsi una guerra che purtroppo ora non si limita alla semplice concorrenza, ma si avvale spesso di metodi poco leali. E in proposito potrei citare alcuni episodi significativi.

Anche questo dunque è un punto fondamentale che deve essere chiarito.

Una certa attenzione merita poi un'evidente incongruenza. Per giustificare la ricordata disposizione dell'articolo 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 — che rimandava al 1° luglio 1965 il versamento dei fondi agli Istituti specializzati — si era detto, ripeto, che prima di quella data non sarebbe stato possibile fare i conti. Se la giustificazione fosse stata valida allora, sarebbe valida anche oggi: come si spiega dunque l'articolo 2 del provvedimento, in base al quale

« il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi del precedente articolo 1, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro del tesoro, eccetera »?

Se il Ministro del tesoro può ora procedere alla determinazione delle somme — ed epurarle quindi delle perdite — non si comprende perchè lo stesso non avrebbero potuto fare i due Banchi meridionali per le somme da versare all'ISV.E.I.MER. e all'I.R.F.I.S.

Un'ultima considerazione. I fondi già assegnati alle sezioni di credito industriale andranno in sostanza, depurate delle perdite, ad aumentare il capitale e le riserve dei rispettivi Banchi, con facoltà da parte dei medesimi — come stabilisce l'articolo 3 del provvedimento — di investire detti fondi nelle operazioni previste dall'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Io, se fossi direttore di uno dei Banchi, di investimenti del genere ne farei il meno possibile per non derogare alla buona regola secondo cui il capitale di fondazione deve mantenere sempre la forma di grande liquidità; ed è facile prevedere che in pratica una parte notevole dei fondi non verrà impiegata nella destinazione originaria.

Le esposte osservazioni attendono ora una cortese risposta da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

T R A B U C C H I. Da quanto ha detto il relatore credo di aver capito che il disegno di legge dovrebbe autorizzare il passaggio al patrimonio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia di somme che in pratica sono già in possesso delle rispettive gestioni ordinarie, ma delle quali i due Banchi sono debitori verso le sezioni di credito industriale.

Credo dunque che l'operazione si voglia fare affinché sui conti correnti in atto i Banchi non abbiano più da pagare gli interessi. Ci sarebbe poi la questione delle riserve speciali a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito industriale effettuate

dalle apposite sezioni, questione che credo non abbia un'importanza sostanziale.

Si tratta ora di vedere cosa c'è in realtà al disotto di questa complessa operazione: secondo me la ragione vera è forse rappresentata da una certa difficoltà di conto economico delle gestioni ordinarie, e dalla sussistenza, nelle gestioni speciali, di perdite maggiori rispetto a quelle che — con un calcolo ottimistico — erano state previste a suo tempo con la legge del Mezzogiorno.

Se le cose stanno davvero così, il provvedimento potrebbe essere approvato nel testo in esame. Tuttavia, quanto ha detto il senatore Bertoli esige che si chieda al Ministro del tesoro — non certo in occasione dell'approvazione del disegno di legge, ma in un'occasione più opportuna — una chiara esposizione in merito a tutti gli aspetti della questione in argomento.

Per mia esperienza debbo dire che ho visto delle operazioni andare a male proprio perchè c'era di mezzo la garanzia dello Stato. Per poter realizzare queste garanzie, infatti, il Banco di Napoli — in questi casi si trattava proprio del Banco di Napoli — fu costretto a far fallire delle aziende.

Si sa come sono le garanzie dello Stato: così come sono regolate determinano la necessità di far morire il debitore perchè lo Stato debba intervenire, e comunque non danno la possibilità di salvarlo o di fare le solite operazioni concordatarie, con quegli stiracchiamenti necessari a far sì che si applichi anche alle industrie del Mezzogiorno la regola del *post fata resurgam* che — tolte alcune eccezioni — è in fondo la regola di tutta l'industria italiana.

La situazione va perciò esaminata sotto due aspetti:

1) necessità di migliorare il conto economico della gestione ordinaria, tenendo conto che le gestioni di credito industriale più di quel tanto non possono investire;

2) esame della gestione del Banco di Napoli, che non può essere fatta durante la discussione del disegno di legge, ma attraverso un colloquio che — dopo le osservazioni del senatore Bertoli — abbiamo il dovere di chiedere al Ministro del tesoro.

R O D A . Ho ristretto la mia indagine a una sola parte del bilancio 1958 del Banco di Napoli, la qual cosa comunque mi permette di precisare un punto importante anche ai fini di quanto ha detto or ora il senatore Trabucchi. In particolare, una cosa mi ha colpito del bilancio 1958: esattamente la situazione della sezione di credito industriale, nella cui relazione, là dove si parla delle perdite, è detto: « Circa l'indice delle perdite presunte sulle posizioni stagnanti a seguito di rigorosi esami eseguiti in base ad elementi aggiornati e tenuto conto delle aliquote che in applicazione delle leggi cedono a carico dello Stato, la quota in definitiva imputabile al Banco si può prevedere intorno all'1,79 per cento del totale delle somme erogate al 31 dicembre 1958 in milioni 61 e 337 mila ».

Facendo il calcolo che la parte del Banco di Napoli per quanto riguarda questi finanziamenti era in origine circa 62 miliardi e che la perdita secca — una parte di quella globale — è pari a 1 miliardo e 98 milioni, perdita ristretta nel solo settore industriale, è indubbio che si tratta di cifre ragguardevoli e degne della massima considerazione. Motivo per cui, pur associandomi alla tesi di approvare il provvedimento in esame, mi unisco alle esortazioni del senatore Trabucchi perchè con il nuovo presidente del Banco di Napoli si giunga al più presto al chiarimento di tutti gli aspetti della gestione.

P A R A T O R E . Credo non sia il caso di rinviare la discussione. Il senatore Bertoli ha svolto una meravigliosa indagine, illustrandola in modo ammirevole; il senatore Trabucchi ha fatto degli opportuni rilievi, però ha anche proposto una indagine sulla situazione del Banco di Napoli. A questo proposito però devo dire che non capisco perchè mai una indagine dovrebbe essere fatta solo per il Banco di Napoli e non, per esempio, anche per il Banco di Sicilia e per tutti quegli Istituti che operano attraverso l'I.R.I., nei quali non è certo il caso di ritenere che le cose vadano bene, meglio che nel Banco di Napoli. D'altro canto il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono assistiti

dal Tesoro; spetta dunque al Ministro competente accertarne l'opera attraverso i suoi ispettori. Io pertanto sarei molto cauto nello stabilire una inchiesta che dovrebbe stabilire l'entità delle singole partite di una Banca; a parte la considerazione che ci sono poi i depositanti, i quali hanno tutto il diritto di rimanere estranei e ignoti. Penso quindi che le proposte fatte siano da prendere in esame, ma in un'altra sede.

Vorrei ora fare una osservazione: i giornali. Evidentemente nessuno più di me ritiene poco opportuno che delle Banche siano proprietarie di giornali. Però badate, è una spinosa faccenda quella dei giornali: è più facile prenderli che liberarsene, specie per una Banca. Quando ero Presidente dell'I.R.I., questo Istituto possedeva un grande giornale, la « Gazzetta del Popolo », di cui desideravo liberarmi; non ho potuto farlo perchè c'era o qualche partito che lo voleva o qualche gruppo di persone, dietro le quali si nascondevano conseguenze politiche che mi ripugnavano. D'altro canto il problema di un direttore di Banca che intervenga nel dirigere la linea politica di un giornale si svuota quando si consideri che ci sono direttori di Banca che fanno ben di peggio. Ciò premesso, chiedo si passi alla approvazione del provvedimento.

P A R R I . Aderisco alla proposta di approvazione del disegno di legge in esame soprattutto per la deferenza che devo al senatore Paratore e per la fiducia che ho nelle sue parole. Peraltro, sulla gestione del Banco di Napoli, l'impressione di scontentezza nasce non tanto dalla gestione bancaria, sulla quale non avrei possibilità di fare rilievi, quanto, oltre che dalle osservazioni tanto interessanti del senatore Bertoli, dalla situazione del Banco di Napoli, anch'essa inquadrantesi in uno schema generale di giudizio negativo, circa lo svolgimento della sua funzione — che è poi quella istitutiva principale — di propulsione dell'economia dell'Italia meridionale. Nel Mezzogiorno d'Italia saremmo oggi a un punto diverso se il Banco di Napoli avesse saputo compiere la politica che gli era stata affidata. Questo sia nel

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

campo delle realizzazioni che in quello degli studi.

Quanto alla sostanza del provvedimento, penso che se fosse possibile escogitare un modo diverso di aumentare il capitale — cosa giustissima questa — sarebbe forse meglio in quanto è certo che con il dispositivo di cui al provvedimento in esame verrà ad essere privata di mezzi la sezione di credito industriale.

PRESIDENTE. È concetto generale che il disegno di legge merita approvazione. Evidentemente, le osservazioni che sono state fatte potranno avere un ulteriore sviluppo concreto in sede separata.

TRABUCCHI. Volevo ribadire che — come ha detto molto bene il senatore Bertoli — non è che si voglia criticare la gestione del Banco di Napoli, quanto — stante il fatto che il complesso delle operazioni di industrializzazione che riguardano il Mezzogiorno dipendono esclusivamente da leggi da noi approvate — che è giusto che noi si sappia come tali leggi sono state applicate. Il resto fa parte di operazioni di credito che attingono alla gestione privata del Banco.

JANNUZZI. Devo affermare che il Mezzogiorno sente l'esigenza della definizione dei compiti del Banco di Napoli, specialmente rispetto agli altri Istituti specializzati. Per quanto riguarda ciò che ha detto il senatore Bertoli sui finanziamenti del Banco di Napoli, non posso fare altro che ricordare quanto stabilisce l'articolo 75 dello statuto del Banco stesso; esso dispone che: « Un delegato dell'organo di vigilanza interviene a tutte le riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione », la qual cosa dovrebbe essere per tutti una garanzia e pone il Ministro del tesoro in condizioni di responsabilità rispetto al Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950 n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

(È approvato).

Art. 2.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi del precedente articolo 1, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'articolo 1, nonché a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, numero 686.

(È approvato).

Art. 3.

I fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, ai sensi del precedente articolo 1, potranno, fino al termine di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli Istituti, essere utilizzati per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo medesimo.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)51^a SEDUTA (28 gennaio 1960)

Art. 4.

Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.

(È approvato).

B E R T O L I. Anche la mia parte approva questo disegno di legge, nello spirito che ho illustrato prima, ossia perchè noi pensiamo che attraverso il provvedimento in esame si possa dare un impulso notevole all'attività del Banco di Napoli, per quanto riguarda il suo compito istitutivo di propulsore della economia del Mezzogiorno. Però nelle mie dichiarazioni di voto debbo dire che siccome i chiarimenti che ho chiesto

non sono stati forniti dal Governo in questa sede, debbo associarmi alla richiesta fatta dal senatore Trabucchi che in sede separata, prima che il disegno di legge sia approvato dalla Camera dei deputati, il Ministro del tesoro intervenga a fornire delucidazioni sia sulla politica generale sia sui punti che ho toccato.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari